

Serie Ordinaria n. 38 - Martedì 20 settembre 2016

C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

D.g.r. 12 settembre 2016 - n. X/5565
Approvazione delle «Linee guida per la valutazione e tutela della componente ambientale biodiversità nella redazione degli studi di impatto ambientale e degli studi preliminari ambientali e a supporto delle procedure di valutazione ambientale»

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

- il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152: «Norme in materia ambientale», con specifico riferimento alla Parte Seconda, Titolo III «La valutazione di Impatto Ambientale»,
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 dicembre 1988 «Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilità di cui all'art. 6, l. 8 luglio 1986, n. 349, adottate ai sensi dell'art. 3 del d.p.c.m. 10 agosto 1988, n. 377», con specifico riferimento al punto 2 lettere d) ed e) dell'allegato I e al punto 5 lettera D) e F) dell'allegato II;
- la legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 «Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche», che all'art. 29 prevede che la Giunta regionale definisca criteri, modalità e metodologie per lo svolgimento delle procedure di verifica di assoggettabilità e VIA, con particolare riferimento alla tutela della risorsa idrica;
- la legge regionale 2 febbraio 2010, n. 5, recante «Norme in materia di impatto ambientale» che prevede il conferimento di funzioni in materia di Valutazione di Impatto Ambientale alle Province e ai Comuni territorialmente competenti per determinate categorie di progetti;
- d.d. Struttura VIA 28 aprile 2010, n. 4554 «Linee Guida per la predisposizione degli studi di impatto ambientale e del Piano di Monitoraggio ambientale dei progetti di derivazione di acque sotterranee»;
- d.d. Struttura VIA 28 aprile 2010, n. 4556 «Linee Guida per la predisposizione degli studi di impatto ambientale e del Piano di Monitoraggio ambientale dei progetti di derivazione di acque superficiali»;
- il regolamento regionale 21 novembre 2011, n. 5 «Attuazione della l.r. 2 febbraio 2010, n. 5 («Norme in materia di impatto ambientale»)» ed in particolare l'art. 12, comma 2, che prevede l'emanazione di Linee Guida per la redazione degli studi di impatto ambientale, sentite l'Associazione regionale Comuni Lombardi (ANCI Lombardia), l'Unione Province Lombarde (UPL) ed ARPA Lombardia, al fine di assicurare, così come disposto dall'art. 3 comma 9, l'adeguato supporto tecnico-amministrativo alle autorità competenti in materia di VIA;
- la d.g.r. 8 febbraio 2012, n. IX/2987 «Approvazione di criteri, modalità e metodologie per lo svolgimento delle procedure di verifica di assoggettabilità a VIA dei progetti di derivazione di acque superficiali»;
- la Strategia Nazionale per la Biodiversità, approvata il 7 ottobre 2010 dalla Conferenza Stato-Regioni e predisposta ai sensi dell'art. 6 della Convenzione sulla diversità biologica ratificata con legge 14 febbraio 1994, n. 124 e i relativi rapporti di attuazione;
- la Direttiva 2014/52/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014, che modificando la Direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dello impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, prevede che la valutazione dell'impatto ambientale individui, descriva e valuti gli effetti diretti ed indiretti di un progetto sul fattore biodiversità, con particolare attenzione alle specie e agli habitat protetti dalla direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatica e dalla direttiva 2009/147/CE del parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, considerando, tra le altre:
 - l'adozione di misure che dovrebbero contribuire ad evitare qualsiasi deterioramento e qualsiasi perdita netta in termini di biodiversità, con particolare riferimento a specie e habitat tutelati dalle citate Direttive,
 - l'attuazione di misure di mitigazione e compensazione

e la definizione di adeguate procedure di monitoraggio degli effetti negativi e significativi sull'ambiente, derivanti dalla realizzazione e gestione di un progetto,

- la necessità di adottare procedure coordinate qualora l'obbligo di effettuare una valutazione degli effetti sull'impatto ambientale derivi anche da altri atti normativi dell'unione, al fine di migliorare l'efficacia della valutazione dell'impatto ambientale, ridurre la complessità amministrativa e aumentare l'efficienza economica;
- il d.m. 15 luglio 2016 «Designazione di 37 zone speciali di conservazione (ZSC) della regione biogeografica alpina e di 101 ZSC della regione biogeografica continentale insistenti nel territorio della Regione Lombardia, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357»;

Preso atto che:

- con decreto del Direttore Generale all'Ambiente, Energia e Sviluppo sostenibile n. 10299 del 6 novembre 2014, è stato costituito apposito gruppo di lavoro regionale per la predisposizione di Linee Guida per la valutazione e tutela della componente ambientale biodiversità nella redazione degli studi di impatto ambientale e degli studi preliminari ambientali e a supporto delle procedure di valutazione ambientale, successivamente ricostituito con analogo provvedimento n. 9650 del 13 novembre 2015;
- le Linee Guida di cui all'allegato A sono state verificate con: Commissione istruttoria regionale per la VIA, Tavolo coordinatori provinciali VIA, Tavolo dei direttori dei parchi regionali lombardi;
- come previsto dall'art. 12, comma 2 del r.r. 5/11, con nota prof. TI.2016.0005075 del 1 febbraio 2016 sono state sentite ANCI, UPL ai fini di eventuali osservazioni in merito alla proposta di approvazione delle Linee Guida in argomento e che le medesime associazioni non hanno formulato rilievi in merito a quanto loro sottoposto;

Ritenuto pertanto opportuno:

- a) approvare le «Linee Guida per la valutazione e tutela della componente ambientale biodiversità nella redazione degli studi di impatto ambientale e degli studi preliminari ambientali e a supporto delle procedure di valutazione ambientale» di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;
 - b) stabilire che, in applicazione delle Linee Guida di cui all'Allegato A, è necessaria la redazione di un apposito Capitolo relativo alla componente ambientale biodiversità per tutti gli studi ambientali relativi a opere/progetti da sottoporre a VIA/verifica di assoggettabilità a VIA di competenza regionale, provinciale o comunale, anche nei casi ove specifiche deliberazioni regionali prevedono per lo svolgimento della procedura di verifica di assoggettabilità l'applicazione delle seguenti metodologie:
 - d.g.r. 10 febbraio 2010 n. VIII/11317 «Metodo per l'espletamento della verifica di assoggettabilità alla VIA per gli impianti di smaltimento e/o recupero rifiuti»;
 - d.g.r. 30 dicembre 2009 n. VIII/10964 «Nuove determinazioni in materia di attività estrattiva di cava, relativamente alle procedure per le verifiche di assoggettabilità a VIA di cave e torbiere, all'autorizzazione all'esercizio di cave per opere pubbliche e al funzionamento del Comitato tecnico consultivo per le attività estrattive»;
- La predisposizione del citato capitolo è altresì consigliata ai proponenti degli Studi di Impatto Ambientali di progetti/opere la cui valutazione compete al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, per i quali è richiesto il parere di Regione Lombardia;
- c) richiamare e fare propri integralmente i contenuti dei seguenti Decreti Dirigenziali emanati dalla competente Struttura VIA regionale, nelle more della disciplina di cui al regolamento regionale attuativo della l.r. 5/2010, al fine di agevolare la predisposizione degli studi di impatto ambientale relativamente ai progetti di derivazione delle acque superficiali e sotterranee:
 - d.d. Struttura VIA 28 aprile 2010, n. 4554 «Linee Guida per la predisposizione degli studi di impatto ambientale e del Piano di Monitoraggio ambientale dei progetti di derivazione di acque sotterranee»;
 - d.d. Struttura VIA 28 aprile 2010, n. 4556 «Linee Guida per la predisposizione degli studi di impatto ambientale

e del Piano di Monitoraggio ambientale dei progetti di derivazione di acque superficiali»;

- d) considerare esaustivi ed in linea con quanto riportato in Allegato A del presente atto i disposti della d.g.r. 8 febbraio 2012, n. IX/2987 «Approvazione di criteri, modalità e metodologie per lo svolgimento delle procedure di verifica di assoggettabilità a VIA dei progetti di derivazione di acque superficiali», specifici per i progetti di derivazione di acque superficiali ad uso idroelettrico in ambito montano, contenendo precisi riferimenti alle componenti naturali;
- e) evidenziare alle autorità competenti alla valutazione di impatto ambientale ex art. 2 della l.r. 5/2010, la necessità di verificare ai fini della completezza documentale e del rispetto dei tempi procedurali ex comma 4 dell'art. 23 del d.lgs. 152/06, che negli studi di impatto ambientale a corredo delle istanze di VIA sia sviluppato il capitolo «componente ambientale biodiversità» in applicazione delle presenti linee guida regionali in argomento, quale componente obbligatoria degli studi medesimi;
- f) indicare, in coerenza con il principio di coordinamento ex art. 4 della l.r. 5/2010, la check list di cui all'Appendice 1 di Allegato A, quale utile strumento che il Proponente dovrà utilizzare per lo svolgimento dello «screening dello studio di incidenza» di cui all'art. 6, paragrafo 4 della Direttiva 92/43/CEE del Consiglio qualora il progetto risulti assoggettato anche a procedura di VIA/Verifica di assoggettabilità alla VIA;

Ritenuto altresì necessario, in osservanza dei principi di semplificazione, efficacia e di trasparenza dell'azione amministrativa dare mandato al dirigente della competente Unità Organizzativa della Direzione Generale Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile di provvedere:

- agli adempimenti tecnico-amministrativi necessari per l'aggiornamento della check list di cui all'Appendice 1 di Allegato A, conseguenti ad eventuali sopravvenute modifiche apportate alla normativa di settore vigente in materia;
- alla implementazione ed agli aggiornamenti della sezione del sistema informativo regionale SILVIA - denominata «Repertorio» - per la raccolta informatizzata e messa a disposizione di riferimenti tecnico-scientifici e normativi di supporto al proponente per la conduzione di analisi da parte, la valutazione degli impatti sulla componente Biodiversità, la definizione di misure di mitigazione e di compensazione ambientale degli impatti, la conduzione delle attività di monitoraggio e di controllo;

Dato atto che il presente provvedimento concorre al completamento dell'azione TER.09.02.249.3 - «Relazioni con le altre autorità competenti in materia di VIA e con gli stakeholders» e TER.09.02.249.2 - «Integrazioni procedure di autorizzazione e valutazione paesaggistica ambientale» del vigente PRS;

Richiamati i provvedimenti organizzativi della X legislatura regionale;

All'unanimità dei voti, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

sulla base delle motivazioni formulate nelle premesse, da intendersi integralmente richiamate, di:

1. approvare le «Linee Guida per la valutazione e tutela della componente ambientale biodiversità nella redazione degli studi di impatto ambientale e degli studi preliminari ambientali e a supporto delle procedure di valutazione ambientale» di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. fare propri i contenuti integrali dei sopra richiamati decreti Dirigenziali: d.d. Struttura VIA 28 aprile 2010, n. 4554 «Linee Guida per la predisposizione degli studi di impatto ambientale e del Piano di Monitoraggio ambientale dei progetti di derivazione di acque sotterranee» e d.d. Struttura VIA 28 aprile 2010, n. 4556 «Linee Guida per la predisposizione degli studi di impatto ambientale e del Piano di Monitoraggio ambientale dei progetti di derivazione di acque superficiali», evidenziandone la coerenza con quanto disposto dalle Linee Guida di Allegato A relativamente alla trattazione della componente ambientale biodiversità negli studi di impatto ambientale e negli studi preliminari ambientali di tali categorie progettuali;

3. stabilire che:

- a) in applicazione delle Linee Guida di cui all'Allegato A, è necessaria la redazione di un apposito Capitolo relativo alla componente ambientale Biodiversità, per tutti gli studi ambientali relativi a opere/progetti da sottoporre a VIA - verifica di assoggettabilità a VIA di competenza

non statale, anche nei casi in cui specifiche deliberazioni regionali prevedono per lo svolgimento della procedura di verifica di assoggettabilità l'applicazione delle seguenti metodologie:

- d.g.r. 10 febbraio 2010 n. VIII/11317 «Metodo per l'espletamento della verifica di assoggettabilità alla VIA per gli impianti di smaltimento e/o recupero rifiuti»;
- d.g.r. 30 dicembre 2009 n. VIII/10964 «Nuove determinazioni in materia di attività estrattiva di cava, relativamente alle procedure per le verifiche di assoggettabilità a VIA di cave e torbiere, all'autorizzazione all'esercizio di cave per opere pubbliche e al funzionamento del Comitato tecnico consultivo per le attività estrattive»;

ed è consigliata ai proponenti degli Studi di Impatto Ambientali di progetti/opere la cui valutazione è di competenza del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare per i quali è richiesto il parere di Regione Lombardia;

- b) relativamente alle sole procedure di verifica di assoggettabilità a VIA dei progetti di derivazione di acque superficiali ad uso idroelettrico in ambito montano, continuano ad applicarsi i disposti della metodologia di cui alla d.g.r. 8 febbraio 2012, n. IX/2987 «Approvazione di criteri, modalità e metodologie per lo svolgimento delle procedure di verifica di assoggettabilità a VIA dei progetti di derivazione di acque superficiali»;
- c) per i progetti assoggettati a VIA o a verifica di assoggettabilità a VIA la check list di cui all'Appendice 1 di Allegato A, è da impiegare dal Proponente, in coerenza con il principio di coordinamento ex art. 4 della l.r. 5/2010, quale utile strumento per lo svolgimento dello «screening dello studio di incidenza» di cui all'articolo 6, paragrafo 4 della Direttiva 92/43/CEE del Consiglio (Direttiva Habitat);
- d) quanto disposto con il presente atto è da applicare alle procedure la cui istanza verrà presentata successivamente alla pubblicazione sul BURL del presente atto e alle istruttorie di valutazione di impatto ambientale e di verifica di assoggettabilità alla VIA non ancora concluse alla data di pubblicazione di cui al successivo punto 5 e per le quali non siano ancora trascorsi i termini di 45 giorni (per le verifiche di assoggettabilità) e di 90 giorni (per la VIA) dalla data di pubblicazione dell'avvenuto deposito dell'istanza e della relativa documentazione tecnica; le procedure in corso alla data di pubblicazione del presente atto e non rientranti nei casi precedenti andranno concluse sulla base della documentazione agli atti;

4. evidenziare alle autorità competenti alla valutazione di impatto ambientale ex art. 2 della l.r. 5/2010, la necessità di verificare ai fini della completezza documentale e del rispetto dei tempi procedurali ex comma 4 dell'art. 23 del d.lgs. 152/06, che negli studi di impatto ambientale a corredo delle istanze di VIA sia sviluppato il Capitolo «componente ambientale biodiversità» in applicazione delle presenti linee guida regionali in argomento, quale componente obbligatoria degli studi medesimi;

5. dare mandato al dirigente della competente Unità Organizzativa della Direzione Generale Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile di provvedere:

- agli adempimenti tecnico-amministrativi necessari per l'aggiornamento della check list di cui all'Appendice 1 di Allegato A, conseguenti ad eventuali modifiche apportate alla normativa di settore;
- alla implementazione ed agli aggiornamenti della sezione del sistema informativo regionale SILVIA - denominata «Repertorio» - per la raccolta informatizzata e messa a disposizione di riferimenti tecnico-scientifici e normativi di supporto al proponente per la conduzione di analisi, la valutazione degli impatti sulla componente Biodiversità, la definizione di misure di mitigazione e di compensazione ambientale degli impatti, la conduzione delle attività di monitoraggio e di controllo;

6. disporre la pubblicazione del presente atto sul BURL e nei portali web della Direzione Generale Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile e la trasmissione alle autorità competenti VIA provinciali;

7. dare atto che avverso il presente provvedimento potrà essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di 60 giorni previsto dall'art. 29 del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, ovvero potrà essere proposto ricorso straor-

Serie Ordinaria n. 38 - Martedì 20 settembre 2016

dinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni
previsto dall'art. 9 del d.p.r. 24 novembre 1971, n. 1199.

Il segretario: Fabrizio De Vecchi

— • —

LINEE GUIDA PER LA VALUTAZIONE E TUTELA DELLA COMPONENTE BIODIVERSITÀ NELLA REDAZIONE DEGLI STUDI DI IMPATTO AMBIENTALE E A SUPPORTO DELLE PROCEDURE DI VALUTAZIONE AMBIENTALE.

Indice

Indice

0. PREMESSA

1. DEFINIZIONI E RIFERIMENTI NORMATIVI

1.a Definizioni

1.b Riferimenti normativi

2. OBIETTIVI E FINALITÀ

3. AMBITO DI APPLICAZIONE

4. METODOLOGIA

5. CARATTERIZZAZIONE DEL CONTESTO AMBIENTALE

5.a Check list di caratterizzazione del contesto ambientale

5.b Completamento della caratterizzazione del contesto ambientale

5.c Caratterizzazione ai fini della valutazione dell'Impatto cumulativo

6. VALUTAZIONE DEGLI IMPATTI DA PARTE DEL PROPONENTE

7. VALUTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA A TUTELA DELLA BIODIVERSITÀ

8. MITIGAZIONE DEGLI IMPATTI

9. COMPENSAZIONE AMBIENTALE DEGLI IMPATTI

9.a Le misure di Compensazione nei siti Natura 2000 nell'ambito della procedura di Valutazione di Incidenza

10. MONITORAGGIO E CONTROLLI

Appendice 1 - *Check list* di caratterizzazione del contesto ambientale

0. PREMESSA

Il Regolamento regionale 21 novembre 2011, n. 5, relativo alla attuazione della legge regionale 2 febbraio 2010, n. 5 (*Norme in materia di valutazione di impatto ambientale*), ha previsto l'introduzione di una regolamentazione articolata per Linee Guida e criteri tecnici da approvare con deliberazioni della Giunta regionale, al fine di fornire un supporto conoscitivo organico ed omogeneo per la redazione degli studi di impatto ambientale e per le attività istruttorie in materia di Valutazione di Impatto ambientale (VIA) e di verifica di assoggettabilità a VIA.

Le esperienze regionali in materia evidenziano l'opportunità di elaborare strumenti specifici per la definizione dei contenuti dello studio di impatto ambientale di cui all'art. 22 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (*Norme in materia ambientale*), anche per sostenere il proponente nelle fasi di consultazione con l'Autorità competente e i referenti istituzionali in materia ambientale, oltre che nella scelta delle informazioni ambientali da acquisire per caratterizzare coerentemente il contesto territoriale di insediamento antropico.

Da tali presupposti derivano le presenti Linee Guida, che propongono un approccio metodologico per la redazione degli studi di impatto ambientale e degli studi preliminari ambientali relativamente alla componente Biodiversità, come definita da Trattati e Convenzioni internazionali recepiti a livello nazionale ed integrante i fattori ambientali (vegetazione, flora, fauna, ecosistemi) riportati all'All. 1 del d.p.c.m. 27 dicembre 1988, n. 377, concernente norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilità.

A tal fine, il documento contribuisce alla responsabile acquisizione di riferimenti prioritari per l'analisi ecosistemica e per lo sviluppo di organiche relazioni con i soggetti preposti alla tutela delle risorse naturali, fornendo un supporto organizzativo e decisionale all'intero ciclo di progetto, che consenta nel contempo di qualificare l'interpretazione e la prevenzione degli impatti antropici.

Le Linee Guida ampliano inoltre il quadro di riferimento tecnico, progettuale e amministrativo già definito dalla Giunta regionale in attuazione dell'art. 12, comma 2, del r.r. 5/2011 e comprendente:

- *"Linee Guida per l'autorizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti energetiche rinnovabili (FER) - impianti fotovoltaici ed eolici e per la valutazione degli stessi"* - Allegato 2 alla deliberazione di approvazione n. VIII/10622 del 25 novembre 2009.
- *"Linee Guida per gli studi di impatto ambientale e i piani di monitoraggio dei progetti di derivazione di acque superficiali"*, di cui al decreto del Dirigente Struttura VIA n. 4556 del 28 aprile 2010;
- *"Criteri, modalità e metodologie per lo svolgimento delle procedure di verifica di assoggettabilità a VIA dei progetti di derivazione di acque superficiali"*, approvati con deliberazione n. IX/2987 dell'8 febbraio 2012;
- *"Linee Guida per la componente salute pubblica negli Studi di Impatto Ambientale e negli Studi preliminari ambientali"*, approvati con d.g.r. 8 febbraio 2016, n. X/4792 in revisione delle "linee guida" di cui alla d.g.r. 20 gennaio 2014 n. X/1266.

Le *"Linee Guida per la valutazione e tutela della componente Biodiversità nella redazione degli studi di impatto ambientale e a supporto delle procedure di valutazione ambientale"* sono state elaborate dal Gruppo di Lavoro individuato con decreti D.G. Ambiente, Energia e Sviluppo sostenibile n. 10299 del 6 novembre 2014 e n. 9650 del 13 novembre 2015, oltre che a seguito del previsto confronto con UPL e ANCI e del raccordo con: tavolo di coordinamento delle Autorità competenti in materia di VIA provinciali, tavolo di lavoro dei Direttori dei Parchi regionali lombardi, Commissione istruttoria regionale per la valutazione di impatto ambientale.

Serie Ordinaria n. 38 - Martedì 20 settembre 2016

1. DEFINIZIONI E RIFERIMENTI NORMATIVI

1.a Definizioni

Ai fini delle presenti linee guida si intende per:

- **Ambiente:** sistema di relazioni tra vari fattori (antropici, naturalistici, chimico-fisici, climatici, paesaggistici, architettonici, culturali, agricoli ed economici) così come definito all'articolo 5, comma 1. Lettera c) della parte seconda del d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
- **Autorità competente:** la pubblica amministrazione titolata all'adozione del provvedimento finale di Valutazione di Impatto Ambientale, valutazione di incidenza, autorizzazione alla realizzazione/gestione del progetto;
Nel testo delle presenti linee guida sarà sempre riportato il procedimento amministrativo di riferimento ogni qualvolta sarà usata la dizione "autorità competente";
- **Biodiversità o diversità biologica:** "La variabilità fra gli organismi viventi d'ogni tipo, inclusi, fra gli altri, i terrestri, i marini e quelli d'altri ecosistemi acquatici, nonché i complessi ecologici di cui fanno parte. Ciò include la diversità entro le specie, fra le specie e la diversità degli ecosistemi" ex art. 2 della Convenzione di Rio de Janeiro sulla Biodiversità, 1992. In tale senso la componente Biodiversità o diversità biologica include i fattori ambientali di cui al d.p.c.m. 27 dicembre 1988, n. 377, quali vegetazione, flora, fauna, ecosistemi, con riferimento anche alle specificità di interesse locale;
- **Habitat di una specie:** ambiente definito da fattori abiotici e biotici specifici in cui vive la specie in una delle fasi del suo ciclo biologico;
- **Habitat naturali di interesse comunitario:** ai sensi della Direttiva 92/43, art. 1, comma c) - "gli habitat che nel territorio di cui all'articolo 2:
 - i) rischiano di scomparire nella loro area di ripartizione naturale; ovvero
 - ii) hanno un'area di ripartizione naturale ridotta a seguito della loro regressione o per il fatto che la loro area è intrinsecamente ristretta; ovvero
 - iii) costituiscono, per la Regione Lombardia, esempi notevoli di caratteristiche tipiche delle regioni biogeografiche alpina e continentale".
- **Tipi di habitat naturali prioritari:** ai sensi della Direttiva 92/43, art. 1, comma d) "i tipi di habitat naturali che rischiano di scomparire nel territorio di cui all'articolo 2 e per la cui conservazione la Comunità ha una responsabilità particolare [... omissis] Tali tipi di habitat naturali prioritari sono contrassegnati da un asterisco (*) nell'allegato I.
- **Impatto Ambientale:** le alterazioni qualitative e/o quantitative di cui all'art. 5, lettera c) del d.lgs. 152/06, relativamente alla biodiversità e alla componente naturale;
- **Impatto diretto:** modifica dell'ambiente che si verifica come conseguenza diretta dell'azione antropica;
- **Impatto indiretto:** modifica dell'ambiente non direttamente connessa all'azione antropica;
- **Impatto reversibile:** alterazione eliminabile mediante mitigazioni tecniche o processi naturali che possono ripristinare lo stato originario;
- **Impatto irreversibile:** modifica definitiva dell'ambiente;
- **Specie di interesse comunitario:** di cui all'art. 1, lettera g) della Direttiva 92/43/CEE, con relativi Allegati II, IV e V e all'art. 4 della Direttiva 2009/147/CE e relativo Allegato I;
- **Specie prioritarie:** di cui all'art. 1, lettera h) della Direttiva 92/43/CEE contrassegnate da un asterisco (*) nel relativo Allegato II.
- **Valutazione ambientale di progetti o valutazione di impatto ambientale:** il procedimento tecnico amministrativo come definito all'articolo 5, lettera b) del d.lgs. 152/06);
- **Verifica di assoggettabilità:** la verifica di cui all'art. 5, lettera m) del d.lgs. 152/06.

1.b Riferimenti normativi

- **Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 (Direttiva Uccelli)**, concernente la conservazione degli uccelli selvatici.
- **Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992 (Direttiva Habitat)**, relativa alla conservazione degli habitat naturali e semi naturali e della flora e della fauna selvatiche.
- **Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali nonché della flora e della fauna selvatiche".**
- **Decreto del Ministero dell'Ambiente del 3 settembre 2002** con il quale sono state dettate le linee guida per la gestione dei siti Natura 2000.
- **Deliberazione di Giunta regionale n. VI/14106 dell'8 agosto 2003, "Elenco dei proposti Siti di Importanza Comunitaria ai sensi della direttiva 92/43/CEE per la Lombardia, individuazione dei soggetti gestori e modalità procedurali per l'applicazione della valutazione d'incidenza. P.R.S. 9.5.7 - Obiettivo 9.5.7.2".**
- **Deliberazione di Giunta regionale n. VI/18453 del 30 luglio 2004**, relativa alla individuazione degli enti gestori dei SIC non ricadenti all'interno di aree protette e delle ZPS designate con decreto del Ministero dell'Ambiente del 3 aprile 2000.
- **Deliberazione di Giunta regionale n. VI/18454 del 30 luglio 2004**, recante rettifica dell'allegato A alla deliberazione della Giunta regionale n. VI/14106/2003.
- **Deliberazione di Giunta regionale n. VII/19018 del 15 ottobre 2004, "Procedure per l'applicazione della valutazione di incidenza alle Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.) ai sensi della Dir. 79/409/CEE, contestuale presa d'atto dell'avvenuta classificazione di 14 Z.P.S. ed individuazione dei relativi soggetti gestori".**
- **Deliberazione di Giunta regionale n. VIII/1791 del 25 gennaio 2006, "Rete Europea Natura 2000: individuazione degli enti gestori di 40 Zone di Protezione Speciale (ZPS) e delle misure di conservazione transitorie per le ZPS e definizione delle procedure per l'adozione e l'approvazione dei piani di gestione dei siti".**
- **Deliberazione di Giunta regionale n. VIII/5119 del 18 luglio 2007 "Rete natura 2000: determinazioni relative all'avvenuta classificazione come ZPS nelle aree individuate come dd.gg.rr. 3624/06 e 4197/07 e individuazione dei relativi enti gestori".**
- **Deliberazione di Giunta regionale n. VIII/6648 del 20 febbraio 2008 "Nuova classificazione delle Zone di Protezione Speciale (ZPS) e individuazione di relativi divieti, obblighi e attività in attuazione degli articoli 3, 4, 5 e 6 del d.m. 17 ottobre 2007 n. 184 "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZCS) e a zone di Protezione**

Speciale (ZPS)”.

- **Deliberazione di Giunta regionale n. VIII/7884 del 30 luglio 2008** *“Misure di conservazione per la tutela delle ZPS lombarde ai sensi del d.m. 17 ottobre 2007, n. 184 - Integrazione alla d.g.r. 6648/2008”.*
- **Deliberazione di Giunta regionale n. VIII/9275 dell’8 aprile 2009,** *“Determinazioni relative alle misure di conservazione per la tutela delle ZPS lombarde in attuazione della Direttiva 92/43/CEE e del d.p.r. 357/97 ed ai sensi degli articoli 3, 4, 5, 6, del d.m. 17 ottobre 2007, n. 184 - Modificazioni alla d.g.r. n. 7884/2008”.*
- **Deliberazione di Giunta regionale n. X/1029 del 5 dicembre 2013** *“Adozione delle Misure di Conservazione relative ai Siti di Importanza Comunitaria e delle Misure sito-specifiche per 46 Siti di Importanza Comunitaria (SIC), ai sensi del d.p.r. 357/97 e s.m.i. e del d.m. 184/2007 e s.m.i.”.*
- **Decreto Ministro Ambiente 30 aprile 2014** *“Designazione di talune Zone Speciali di Conservazione della regione biogeografica alpina e della regione biogeografica continentale, insistenti nel territorio della Regione Lombardia” (G.U. n. 114 del 19 maggio 2014).*
- **Deliberazione di Giunta regionale n. X/1873 del 23 maggio 2014** *“Approvazione delle Misure di Conservazione relative al Sito di Importanza Comunitaria (SIC) IT2010012 “Brughiera del Dosso”, ai sensi del d.p.r. 357/97 e s.m.i. d del d.m. 184/2007 e s.m.i.”.*
- **Decreto Ministro Ambiente 2 dicembre 2015** *“Designazione della ZSC IT2010012 Brughiera del Dosso, insistente nel territorio della Regione Lombardia, ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357”*
- **Deliberazione di Giunta regionale n. X/4429 del 30 novembre 2015** *“Adozione delle Misure di Conservazione relative a 154 Siti Rete Natura 2000, ai sensi del d.p.r. 357/97 e s.m.i. e del d.m. 184/2007 e s.m.i. e proposta di integrazione della Rete Ecologica Regionale per la connessione ecologica tra i Siti Natura 2000 lombardi”.*
- **D.p.c.m. 27 dicembre 1988** *“Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilità”.*
- **Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152** *“Norme in materia ambientale”.*
- **Legge regionale 2 febbraio 2010, n. 5** *“Norme in materia di impatto ambientale”.*
- **Regolamento regionale 21 novembre 2011, n. 5** *“ Attuazione della l.r. 2 febbraio 2010, n. 5 (Norme in materia di valutazione di impatto ambientale”.*
- **D.M. MATTM 30 marzo 2015** *“Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e provincie autonome, previsto dall’ articolo 15 del d.l. 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116”.*
- **Deliberazione di Giunta regionale n. VI/4345 del 20 aprile 2001** *“Programma Regionale per gli Interventi di Conservazione e Gestione della Fauna Selvatica nelle Aree Protette” e il “Protocollo di Attività per gli Interventi di Reintroduzione di Specie Faunistiche nelle Aree Protette della Regione Lombardia”.*
- **Legge regionale 30 novembre 1983, n. 86** *“Piano regionale delle aree regionali protette. Norme per l’istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale” e successive modifiche e integrazioni.*
- **Legge Regionale 31 marzo 2008, n. 10** *“Disposizioni per la conservazione e la tutela della piccola fauna della vegetazione e della flora spontanea” con relativi allegati delle specie protette.*
- **Deliberazione di Giunta regionale n. VIII/7736 del 24 luglio 2008** *“Determinazione in ordine agli elenchi di cui all’art. 1, comma 3 della legge regionale 31 marzo 2008 n. 10”, come modificata dalla d.g.r. VIII/11102 del 21 gennaio 2010*

2. OBIETTIVI E FINALITÀ

Le Linee Guida traggono ispirazione dalla strategia emersa dalla Conferenza Nazionale per la Biodiversità (Roma, maggio 2010), quale strumento di integrazione delle esigenze di conservazione e l’uso sostenibile delle risorse naturali.

La trasversalità del tema biodiversità impone una necessaria interconnessione con le seguenti principali politiche di settore: Agricoltura, Caccia, Pesca, Infrastrutture e Trasporti, Aree urbane, Salute, Energia, Turismo e attività ricreative, Attività produttive, Paesaggio, Aree protette.

Le procedure di valutazione ambientale forniscono riferimenti determinanti per implementare azioni di tutela della biodiversità, in quanto consentono di caratterizzare ed affrontare eventuali criticità fin dagli stadi iniziali della progettazione e in modo integrato rispetto ad altre componenti ambientali.

A tal fine le Linee Guida forniscono:

- un approccio metodologico per la redazione, da parte del Proponente, dei documenti tecnici atti alla valutazione e tutela della biodiversità negli studi di valutazione ambientale (procedure di VIA e di verifica di assoggettabilità), anche rispetto ad altri procedimenti ambientali coordinati (valutazione di incidenza);
- una proposta metodologica per la valutazione, da parte dell’ Autorità competente per la VIA e la Verifica, della documentazione elaborata dal proponente comprensiva della propria proposta di valutazione;
- una proposta metodologica per la mitigazione/compensazione ambientale degli impatti generati sulla biodiversità, accompagnata dalle necessarie azioni di monitoraggio e controllo.

3. AMBITO DI APPLICAZIONE

3.a Ambito Tematico

La Direttiva comunitaria 2014/52/UE del 16 aprile 2014 concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati ha mutato i fattori di interesse della valutazione, introducendo esplicitamente la biodiversità quale fattore rispetto al quale la V.I.A. individua, descrive e valuta gli effetti significativi – diretti e indiretti – di un progetto (cfr. Art. 3, c1, lettera b) della Direttiva), con particolare attenzione alle specie e agli habitat di cui alle Direttive 1992/43/CEE e 2009/147/CE.

3.b Ambito Territoriale

L’ambito di applicazione riguarda tutto il territorio della Regione Lombardia.

Serie Ordinaria n. 38 - Martedì 20 settembre 2016

3.c Ambito Procedurale

Le Linee Guida si applicano alle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale e di Verifica di assoggettabilità alla VIA normate dalla l.r. 5/2010 e alle procedure sanzionatorie ex D.G.R. 24 marzo 2010, n.VIII/11516. Sono da intendersi rivolte a tutte le Autorità competenti ex art. 2 della l.r. 5/2010.

Relativamente alla procedura di Verifica di assoggettabilità alla VIA si delinea un percorso metodologico che il proponente deve seguire per redigere la documentazione necessaria a chiarire se l'opera in progetto produrrà effetti negativi sulla componente Biodiversità, tali da determinare un assoggettamento a VIA o se si potrà proporre all'Autorità competente l'esclusione da tale procedura.

Particolare attenzione viene posta ai rapporti esistenti tra analisi/valutazione/tutela della biodiversità nell'ambito della procedura di V.I.A. di un determinato progetto/opera e la eventuale coordinata procedura di Valutazione di Incidenza .

In proposito si richiamano i disposti di cui al d.lgs. 152/06 (art. 4, comma 5) e alla l.r. 5/2010 (art. 4, comma 5) circa la necessità di comprendere la Valutazione di Incidenza ex art. 5 del D.P.R. 357/1997 nella procedura di Valutazione di Impatto Ambientale.

4. METODOLOGIA

4.a Aspetti generali

Lo Studio di impatto ambientale e lo Studio preliminare ambientale devono contenere un apposito capitolo dedicato alla componente Biodiversità e articolato secondo l'approccio metodologico di cui alle presenti Linee Guida.

Tale capitolo dovrà essere redatto successivamente a quelli relativi ad altre componenti ambientali, in modo che dati e informazioni acquisiti possano meglio supportare la individuazione di pressioni dirette, indirette o potenziali determinate dalle opere sulle risorse naturali.

A supporto delle indicazioni metodologiche fornite, nel sistema informativo S.I.L.V.I.A. viene strutturato un Repertorio documentale, periodicamente aggiornato, che fornisce riferimenti e indicazioni utili al Proponente e alle Autorità competenti per la coerente applicazione delle presenti Linee Guida, consultabile al seguente link;

(<http://www.cartografia.regione.lombardia.it/silvia/jsp/documentazione/guidaDettaglio.jsf?idGuida=11&prov=guide>).

4.b Inquadramento territoriale e ambientale

L'attività di inquadramento territoriale minima è svolta secondo le

linee guida ministeriali ex decreto MATTM 30 marzo 2015 ("*Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientaleomissis*") che, al punto 4. dell' Allegato prevedono :

- una fascia di un chilometro per le opere lineari (500 m dall'asse del tracciato);
- una fascia di un chilometro per le opere areali (a partire dal perimetro esterno dell'area occupata dal progetto proposto).

E' fatta salva la individuazione di un'area più ampia nella quale si possano esaurire gli effetti significativi, tenuto conto che le ricadute in termini di impatti sono strettamente dipendenti dalle pressioni esercitate, dalle specificità del territorio interessato e dalle tipologie di opere in progetto.

Il contesto ambientale delle aree individuate e oggetto di indagine dovrà essere caratterizzato secondo quanto previsto al successivi paragrafo 5 e alla *Check list* di cui all'Appendice 1.

4.d Definizione delle pressioni e conseguente stima degli impatti (per le fasi di corso d'opera, post operam e di eventuale dismissione dell'opera/progetto)

Prevede l'analisi volta alla previsione degli effetti e degli impatti sulla biodiversità riconducibili agli interventi/attività previsti durante le fasi di realizzazione, esercizio ed eventuale dismissione dell'opera in progetto. Necessita altresì della individuazione di misure di mitigazione e compensazione ambientale degli impatti individuati.

4.d1 Analisi e valutazioni del proponente

Il proponente esprimerà le sue valutazioni circa l'esito finale delle verifiche condotte .

Dovrà altresì definire misure di mitigazione, compensazione ambientale, oltre alle necessarie azioni di monitoraggio, in coerenza di quanto previsto nei successivi paragrafi e per garantire la compatibilità ambientale della proposta progettuale

4.d2 Analisi e valutazione dell'Autorità competente

L'Autorità competente verifica la corretta applicazione delle presenti Linee Guida e che venga data evidenza alla:

- adeguatezza dell'area di riferimento per l'inquadramento territoriale
- individuazione degli impatti generati dal progetto sulla componente Biodiversità,
- metodologia utilizzata per la valutazione degli impatti individuati,
- efficacia, coerenza e congruità delle misure mitigative, compensative e di monitoraggio proposte.

5. CARATTERIZZAZIONE DEL CONTESTO AMBIENTALE

5.a Check list di caratterizzazione del contesto ambientale

Il capitolo dello Studio di impatto ambientale dedicato alla biodiversità dovrà comprendere la *Check list* di cui all'Appendice 1, com-

pilata dal Proponente.

La *Check list*, oltre a rispondere ad una logica di *audit*, consente di caratterizzare l'approccio metodologico a supporto della progettazione per la valutazione e tutela della componente Biodiversità. In tal senso il proponente è indirizzato lungo un percorso di analisi tecnico-amministrativa che consentirà di armonizzare le conoscenze tra le attività di valutazione/progettazione svolte dal proponente e le attività presidiate dall'Autorità competente, anche attraverso l'attivazione e lo sviluppo di organiche relazioni tecnico-amministrative e programmatiche tra proponente e soggetti titolari alla gestione di risorse ambientali/naturali (enti parco, enti gestori, ecc.), fornendo riferimenti consolidati e indicazioni di analisi per la scelta delle soluzioni progettuali, oltre che per l'individuazione di coerenti misure di mitigazione degli impatti e di eventuali compensazioni ambientali.

La *Check list* è articolata in una schema sintetico di quesiti, che indica soglie di attenzione e prioritari elementi impattabili dalla proposta progettuale, guidando la caratterizzazione della biodiversità da parte del proponente e indicando i principali riferimenti (tecnici, normativi e territoriali) che saranno considerati dall'Autorità competente per la valutazione e tutela della componente Biodiversità.

Con riferimento all'ambito territoriale di interesse, per la compilazione della *Check list* è utile disporre di cartografia tematica consultabile anche mediante il geoportale regionale e concernente:

- la perimetrazione delle aree protette (Parchi naturali, Parchi regionali, Riserve naturali, Monumenti naturali, Parchi locali di interesse sovracomunale);
- la perimetrazione dei Siti Natura 2000;
- la carta degli habitat dei Siti Natura 2000;
- gli elementi della rete ecologica regionale, provinciale, comunale e la perimetrazione delle Aree prioritarie per la biodiversità nella Pianura Padana lombarda e e nelle Alpi e Prealpi lombarde;
- la perimetrazione delle Oasi di Protezione (l.r. 26/1993);
- la perimetrazione delle ZRC (Zone di ripopolamento e cattura) (l.r. 26/1993);

La coerente e completa compilazione della *Check list* fornisce al Proponente informazioni per il corretto svolgimento di:

- indagini volte alla caratterizzazione della vegetazione e della flora,
- indagini volte alla caratterizzazione della fauna,
- indagini volte alla caratterizzazione delle aree di interesse conservazionistico e delle aree ad elevato valore naturalistico, al fine di giungere ad una ponderata richiesta di Verifica di assoggettabilità a VIA o di richiedere direttamente la procedura di VIA.

5.b Completamento della caratterizzazione del contesto ambientale

La caratterizzazione del contesto ambientale è ulteriormente approfondita dal Proponente a seguito della consultazione di studi, ricerche, rilevamenti già esistenti, purché coerenti con le finalità descrittive e prodotti da fonti accreditate (ARPA, ISPRA, ERSAF, Regione Lombardia, Università, Ministeri, Commissione Europea, ecc.).

Qualora il contenuto informativo disponibile non consenta di caratterizzare un adeguato quadro conoscitivo dello stato di fatto, il Proponente dovrà svolgere rilevamenti puntuali per la valutazione e tutela della componente Biodiversità.

5.b1 la componente Biodiversità in ambiti interessati da Siti Natura 2000

Nel caso di proposte progettuali localizzate, anche parzialmente, in Siti Natura 2000, è attivata la procedura di Valutazione di Incidenza, al fine di verificare possibili incidenze dirette, indirette o potenziali su obiettivi di conservazione di interesse comunitario.

La procedura è attivata ai sensi della Direttiva Habitat e del DPR 8 settembre 1997, n. 357 e s.m.i. e verificata nell'ambito della procedura VIA.

Ai fini della valutazione e tutela della componente Biodiversità di cui alle presenti Linee Guida, lo studio di incidenza è redatto assumendo anche i seguenti riferimenti:

1. specie tutelate dalla l.r. 31 marzo 2008, n. 10 (*Disposizioni per la tutela e la conservazione della piccola fauna, della flora e della vegetazione spontanea*), come declinate agli Allegati A e B della deliberazione di Giunta regionale n. VIII/7736 del 24 luglio 2008 e all'Allegato C (cat. C1 e C2) della deliberazione di Giunta regionale n. VIII/11102 del 27 gennaio 2010;
2. coerenza alle deliberazioni di Giunta regionale n. VIII/8515 del 26 novembre 2008 (*Approvazione degli elaborati finali relativi alla rete ecologica regionale e del documento Rete ecologica regionale e programmazione territoriale degli enti locali*) e n. VIII/10962 del 30 dicembre 2009 (*Rete Ecologica Regionale: approvazione degli elaborati finali, comprensivi del Settore Alpi e Prealpi*).

5.b2 la componente Biodiversità in ambiti non interessati da Siti Natura 2000

Nel caso di soluzioni progettuali non localizzate in Siti Natura 2000, i rilevamenti e le indagini conoscitive per la valutazione e tutela della componente Biodiversità dovranno prevedere:

- a) l'indicazione e localizzazione di eventuali habitat di cui all'Allegato 1 della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (Direttiva Habitat), specificandone il codice identificativo e la denominazione;
- b) la caratterizzazione, anche cartografica, delle componenti vegetazionali (arboree, arbustive ed erbacee) e floristiche, con evidenziazione delle eventuali specie presenti e riportate agli Allegati 2, 4 e 5 della Direttiva Habitat e all'Allegato C (cat. C1 e C2) della deliberazione di Giunta regionale n. VIII/11102 del 27 gennaio 2010 (*Approvazione elenco specie di flora spontanea protetta in modo rigoroso e specie di flora spontanea con raccolta regolamentata. Sostituzione allegato C alla d.G.r. n. VIII/7736 del 24 luglio 2008*);
- c) la ricognizione delle specie faunistiche vertebrate e invertebrate, con specifica caratterizzazione ed evidenziazione delle specie eventualmente presenti ed elencate:
 - agli Allegati 2, 4 e 5 della Direttiva Habitat;
 - all'Allegato 1 della Direttiva 2009/147/CE concernente la conservazione degli uccelli selvatici;

Serie Ordinaria n. 38 - Martedì 20 settembre 2016

- agli Allegati A e B alla deliberazione di Giunta regionale n. VIII/7736 del 24 luglio 2008, relativa agli elenchi di cui all'art. 1, comma 3, della legge regionale 31 marzo 2008, n. 10 (*Disposizioni per la tutela e la conservazione della piccola fauna, della flora e della vegetazione spontanea*).

Le attività di rilevamento e conoscitive potranno essere condotte consultando i seguenti riferimenti prioritari:

- indagini bibliografiche settoriali relative al contesto ambientale e territoriale di interesse;
- consultazione del Geoportale regionale (<http://www.geoportale.regione.lombardia.it>), anche per la banca dati relativa alla "Destinazione dei Suoli Agricoli e Forestali" (DUSAF);
- consultazione di piani di gestione e piani di settore elaborati da enti preposti alla tutela delle risorse
- segnalazioni di presenza relative a specie floristiche e faunistiche consultando la Banca Dati dell'Osservatorio regionale per la Biodiversità (www.biodiversita.lombardia.it).

Al fine di garantire la funzionalità di Rete Natura 2000 e la connettività fra gli elementi della Rete Ecologica Regionale, è prevista l'attuazione della procedura di Valutazione di Incidenza:

- a seguito di verifica preliminare con l'Ente gestore nei casi in cui la proposta progettuale sia inclusa nel perimetro di aree protette di cui alla Legge regionale 30 novembre 1983, n. 86 e alla Legge 6 dicembre 1991, n. 394, come modificate e integrate;
- a seguito di verifica preliminare con l'Ente gestore del Sito Natura 2000 più prossimo alla proposta di ubicazione dell'insediamento antropico;
- a seguito di verifica preliminare - secondo le indicazioni della deliberazione di Giunta regionale n. VIII/10962 del 30 dicembre 2009 (*Rete Ecologica Regionale: approvazione degli elaborati finali, comprensivi del Settore Alpi e Prealpi*) - nei casi in cui l'insediamento antropico proposto interessi gli Elementi della Rete Ecologica Regionale di cui alla Tabella del paragrafo 2.5 della citata deliberazione (Allegato 7), come rilevabili nel Geoportale regionale.

Percorso per la consultazione:

1. <http://www.geoportale.regione.lombardia.it>
2. Viewer geografico e scelta della base di confronto (Ortofoto o CTR)
3. "Aggiungi mappe"
4. Cerca parola: "Rete Ecologica Regionale"
5. Visualizzazione degli Elementi.

5.c Caratterizzazione ai fini dalla valutazione dell'Impatto cumulativo

Per la valutazione di impatti cumulativi, il Proponente deve evidenziare cartograficamente e commentare nel capitolo dello Studio dedicato alle componenti naturalistiche, la presenza di opere (es: strade, aree urbanizzate, canali artificiali, scarichi, ...) che già comportano pressioni e impatti sulla componente Biodiversità nel contesto ambientale di riferimento

6. VALUTAZIONE DEGLI IMPATTI DA PARTE DEL PROPONENTE

A seguito della caratterizzazione del contesto ambientale, il Proponente elabora la proposta di valutazione, procedendo alla definizione delle pressioni e degli impatti (diretti, indiretti, potenziali, cumulativi, a breve e lungo termine) sulla componente Biodiversità durante le fasi di realizzazione, esercizio ed eventuale dismissione dell'opera.

Al completamento, il Proponente potrà proporre all'Autorità competente-VIA anche misure e interventi per la mitigazione e l'eventuale compensazione ambientale, in coerenza di quanto previsto ai successivi paragrafi 8 e 9.

6.a La componente Biodiversità nello Studio Preliminare Ambientale a supporto della procedura di verifica di assoggettabilità a VIA

Lo Studio preliminare ambientale a supporto dell'istanza di verifica di assoggettabilità a VIA, deve fornire, in apposito capitolo, le seguenti informazioni relativamente alle interazioni tra proposta progettuale e Biodiversità:

- descrizione quali-quantitativa di sintesi relativa agli effetti e impatti individuati in altre sezioni dello Studio, con caratterizzazione degli effetti/impatti generati sulle diverse matrici ambientali; -
- individuazione, quantificazione e distribuzione delle specie animali, e vegetali e degli habitat esposti ad effetti/impatti anche cumulativi riconducibili alla proposta progettuale.

Le risultanze delle valutazioni condotte dal Proponente dovranno essere rappresentate in modo chiaro e univoco, avvalendosi del supporto fornito dalla *Check list* di cui all'Appendice 1 e dei riferimenti tecnico-scientifici disponibili.

Nei casi in cui il Proponente dimostri l'assenza di effetti/impatti significativi sulla componente Biodiversità, le attività di studio si concludono con le necessarie motivazioni di riscontro, che dovranno essere riportate nello Studio preliminare ambientale e chiaramente ripercorribili da parte dell'Autorità competente.

Nei casi in cui non si possano escludere effetti/impatti sulla componente Biodiversità, è preferibile non proseguire nella redazione dello Studio Preliminare Ambientale, ma avviare la redazione di uno Studio di Impatto Ambientale.

Qualora il Proponente richieda la non assoggettabilità alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale di una proposta progettuale assoggettata alla procedura di Valutazione di Incidenza, si ricorda che ai sensi dell'Art. 6, comma 3 della legge regionale 5/2010 l'individuazione della Autorità competente in materia di Valutazione di incidenza è determinata a seguito della procedura di verifica di assoggettabilità alla VIA del progetto esaminato.

In ogni caso (verifica di non assoggettabilità a VIA o procedura di VIA) le analisi, gli studi di dettaglio, la caratterizzazione del contesto ambientale, condotti seguendo le indicazioni della *Check list* in ambito di verifica di assoggettabilità, costituiranno patrimonio conoscitivo indispensabile per la successiva Valutazione di Incidenza.

7. VALUTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA A TUTELA DELLA BIODIVERSITA'

La decisione finale dell'Autorità competente deve assicurare che la realizzazione e gestione della proposta progettuale non determini perdite di Biodiversità, anche adottando misure e interventi di mitigazione e compensazione ambientale degli impatti. A tal fine, dopo avere verificata, nel rispetto dei tempi procedurali ex comma 4 dell' art. 23 del d.lgs. 152/06, che la documentazione depositata dal Proponente contenga il capitolo relativo alla componente Biodiversità in coerente applicazione delle presenti Linee Guida l'Autorità competente valuta:

- la *Check list* di cui all' Appendice 1, come compilata dal Proponente;
- i dati rilevati ed elaborati;
- le cartografie tematiche;
- i risultati ottenuti da eventuali modelli di simulazione;
- le proposte di valutazione e tutela della componente Biodiversità;
- le proposte di mitigazione e di compensazione ambientale degli impatti,
- il Piano di Monitoraggio Ambientale.

Nel caso di Valutazione di Incidenza ritenuta negativa dall'Autorità competente, fatto salvo quanto previsto al successivo paragrafo 9.a, la procedura di Valutazione di impatto ambientale non viene ultimata ai sensi dell' art. 4, comma 6, della l.r. 5/2010.

8. MITIGAZIONE DEGLI IMPATTI

La Mitigazione degli impatti ambientali sulla componente biodiversità è perseguita adottando soluzioni tecniche e componenti tecnologiche che consentano di ridurre o annullare gli effetti negativi su elementi sensibili della componente nelle fasi di realizzazione, di esercizio e di eventuale dismissione dell' opera.

La progettazione e attuazione di misure di Mitigazione persegue, tra gli altri, obiettivi di tutela dei processi ecologici nella loro dinamicità e dei servizi ecosistemici ad essi associati, traendo utile riferimento dalla articolazione della *Check list* integrante le presenti Linee Guida e dal rispetto di parametri definiti da norme settoriali o da specifici vincoli territoriali.

Ne consegue la rilevanza assunta dal prioritario ricorso alle migliori tecnologie disponibili ed alle buone pratiche gestionali e realizzative implementate da enti territoriali, con particolare riferimento agli enti gestori di aree protette nazionali e regionali, nonché agli enti gestori di Siti Natura 2000.

Ulteriore riferimento per le attività progettuali del proponente, è la definizione e adozione delle seguenti tipologie di Mitigazione:

- **Mitigazioni basali**, che si riferiscono a criteri generali di riduzione degli impatti attesi, al fine di limitare le emergenze critiche legate alla realizzazione del progetto, in termini di riduzione dimensionale o di sostituzione di elementi critici, allontanamento di componenti critiche da aree ecologicamente sensibili, organizzazione temporale delle fasi realizzative in funzione della massima recuperabilità di recupero delle componenti naturali danneggiate, riallocazione di risorse naturali in luoghi da sottoporre a preventivo recupero ecosistemico.
- **Mitigazioni specifiche**, che prevedono l'introduzione di elementi di dettaglio per la riduzione degli impatti diretti o indiretti generati dalle soluzioni progettuali.

Nel perseguimento di finalità ambientali plurime, tale tipologia di intervento comprende il mantenimento delle funzionalità ecologiche, le opere di deframmentazione degli habitat, la prevenzione dei fenomeni di deriva genetica, la riduzione di emissioni climalteranti e di inquinanti fisico-chimici, il contenimento delle specie alloctone.

Di seguito sono declinate le principali categorie di Mitigazioni specifiche attese per la tutela della componente Biodiversità, nell'ambito delle quali il proponente individua gli specifici interventi di mitigazione che costituiscono parte integrante delle previsioni progettuali, in relazione alla tipologia di opera prevista, agli impatti attesi in fase di realizzazione, esercizio ed eventuale dismissione, oltre che in coerente connessione al contesto ambientale e territoriale di riferimento. Per la definizione di quanto indicato il proponente dovrà prioritariamente confrontarsi con l'ente gestore dei siti RN2000 eventualmente presenti:

1. Contenimento e riduzione delle emissioni climalteranti e delle interferenze quali-quantitative sul ciclo naturale dei gas atmosferici, privilegiando l'efficiamento energetico di impianti pre-esistenti, l'approvvigionamento da fonti energetiche rinnovabili, l'assorbimento e stoccaggio di anidride carbonica mediante interventi di costituzione, ampliamento e gestione naturalistica di sistemi vegetazionali.
2. Regolazione delle attività e degli elementi impiantistici che diffondono in atmosfera particolato o che generano impatti fisici da rumore e radiazioni non ionizzanti, comprese quelle luminose, da attuare nel rispetto delle zonizzazioni disponibili, delle soglie definite dalla normativa e degli standard caratterizzati nella normazione tecnica.

Per la puntuale riduzione di tali effetti sulle componenti naturali, assumono rilevanza:

- le previsioni progettuali e gestionali finalizzate all'abbattimento degli inquinanti aerodispersi nelle fasi di cantiere, esercizio ed di eventuale dismissione, con riferimento anche alla movimentazione di mezzi per il funzionamento di impianti;
 - la messa a dimora di tipologie vegetali autoctone con sesti di impianto e caratteristiche botaniche efficaci per il contenimento fisico di particolato a differente peso molecolare e per l'eventuale ruolo fonoassorbente;
 - la limitazione degli impatti da flussi luminosi in spazi aperti;
 - i presidi fonoassorbenti e le barriere antirumore, preferibilmente realizzati in strutture a terrapieno vegetato mediante tecniche di ingegneria naturalistica e prevedendo l'utilizzo di materiali rinnovabili.
3. Individuazione dei taxa di fauna, avifauna, flora e vegetazione sottoposti ad impatti diretti o indiretti, mediante indagini conoscitive che prevedano:
 - la ricognizione per Unità Minime di Studio (UMS) con perimetro del poligono equidistante dalle aree di insediamento dell'opera, degli impianti e delle infrastrutture annesse:
 - per almeno 3 Km lineari per la valutazione di specie di fauna e avifauna;
 - per almeno 1 Km lineare per flora e componenti vegetazionali.

L'UMS include per intero eventuali Siti Natura 2000 interessati;

- la conduzione di indagini sulla base di almeno una stagione riproduttiva completa, con possibilità di adottare, nel caso di flora

Serie Ordinaria n. 38 - Martedì 20 settembre 2016

- e componenti vegetazionali, le risultanze di studi pre-esistenti relativi all'ambito di intervento;
- la individuazione di specie di fauna e avifauna residenti nelle aree adiacenti l'insediamento antropico (*nidificanti, svernanti*), delle specie migratrici e delle specie accidentali riscontrabili da indagini bibliografiche;
 - la redazione della carta fitosociologica relativa all'ambito di impianto, con individuazione degli habitat di cui all'allegato 1 della Direttiva 92/43/CEE;
 - la localizzazione cartografica delle stazioni di specie di flora e vegetali di cui agli allegati 2 e 4 della Direttiva 92/43/CEE e all'allegato C della deliberazione di Giunta regionale n. VIII/7736 del 24 luglio 2008, recante determinazioni attuative della l.r. 10/2008 (*Disposizioni per la tutela e la conservazione della piccola fauna, della flora e della vegetazione spontanea*), come sostituito dalla deliberazione di Giunta regionale n. VIII/11102 del 27 gennaio 2010.
4. Adozione di scelte progettuali ed esecutive per la prevenzione dei processi di frammentazione e isolamento di habitat, perseguendo il mantenimento delle eterogeneità naturali pre-esistenti (*aree boscate, filari, siepi, radure, zone umide*) e la continuità fisico-territoriale ed ecologico-funzionale tra ambienti naturali.
- Per tali fini assumono rilevanza:
- la continuità fisica delle tipologie ecosistemiche caratterizzate dalla carta fitosociologica e dalla cartografia delle stazioni di specie di flora e vegetali;
 - la tutela degli spostamenti e della dispersione delle specie selvatiche individuate nelle UMS, adottando tipologie di mitigazione attive (*punti di accesso per la fauna, rampe di risalita per l'ittiofauna, etc.*) e passive (*antischiando, prevenzione dei rischi di collisione, etc.*), in considerazione del grado di specializzazione (*stenoecia*) e delle caratteristiche comportamentali;
 - l'assenza di spazi di risulta e la limitazione delle superfici impermeabilizzate;
 - la costituzione di nuove unità ecosistemiche e di corridoi terrestri o acquatici per il ripristino di continuità ecologiche e il potenziamento della rete ecologica locale e regionale, oltre che dei servizi ecosistemici associabili.
5. Miglioramenti ambientali a fini faunistici per favorire un generalizzato incremento della capacità recettiva e della densità delle zoocenosi nell'ambito di insediamento antropico.
- Tale categoria di mitigazione specifica è infatti finalizzata ad accrescere e diversificare le opportunità trofiche, di rifugio e di riproduzione delle specie selvatiche, trovando coerente attuazione nell'ambito delle previsioni della pianificazione faunistico-venatoria e dei piani di settore o gestionali delle aree protette e dei Siti Natura 2000.
6. Controllo e gestione di specie e sottospecie alloctone, al fine di prevenire le alterazioni strutturali e di funzionalità degli ecosistemi, la conflittualità con specie, sottospecie o popolazioni autoctone presenti sul territorio regionale e i rischi di carattere socio-sanitario. A tal fine, il proponente dovrà prevedere:
- il rilevamento precoce di eventuali colonie locali di specie invasive, utilizzando, quali riferimenti prioritari, l'elenco delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale adottato dalla Commissione europea ai sensi del Reg. (UE) 1143/2014 e le liste nere di specie alloctone animali e vegetali elencate agli Allegati D ed E della deliberazione di Giunta regionale n. VIII/7736 del 24 luglio 2008;
 - il controllo demografico delle specie invasive presenti nell'ambito di progetto o insediate durante le fasi realizzative e di esercizio, applicando azioni letali o non letali che minimizzino la capacità invasiva, nel rispetto delle specie non destinate di tale misura, dei loro habitat e dei servizi ecosistemici associati;
 - il contenimento delle specie invasive, da attuare già nelle fasi di cantiere utilizzando mezzi chimico-fisici o biologici che riducano i rischi di dispersione e diffusione;
 - l'eliminazione completa e permanente, dall'ambito di progetto e di insediamento dell'opera, delle popolazioni di specie alloctone invasive;
 - il divieto di rilascio di specie vertebrate o invertebrate alloctone e di introduzione di specie vegetali alloctone, anche nella realizzazione di interventi di compensazione ambientale.

9. COMPENSAZIONE AMBIENTALE DEGLI IMPATTI

La caratterizzazione di un sistema di Compensazioni costituisce un riferimento prioritario affinché le previsioni progettuali possano mantenere il sistema ambientale e territoriale allo stato *ante operam*, ma anche per aumentarne il livello di qualità ecologico-ambientale pre-esistente.

Le Linee Guida si riferiscono alle Compensazioni ambientali, escludendo dal proprio ambito le azioni territoriali, sociali ed economiche destinate alla generazione di benefici integrativi nell'uso del territorio e non specificatamente coerenti con gli eventuali impatti antropici determinati alla componente Biodiversità

Le Compensazioni ambientali sono quindi intese quali azioni dirette al risanamento o alla sostituzione di risorse naturali e di servizi ecosistemici danneggiati, al fine di recuperare le perdite di valori ecologici determinate dalla realizzazione e dall'esercizio di un'opera, una volta adottate tutte le misure di mitigazione possibili.

Ne consegue che la distinzione tra Compensazioni ambientali e Mitigazione degli impatti si riferisce a due diversi livelli della valutazione ambientale, in quanto le misure compensative si aggiungono alle misure mitigative quando queste ultime sono valutate insufficienti ai fini della eliminazione degli impatti antropici su elementi della componente Biodiversità.

L'efficacia delle compensazioni ambientali trae beneficio dalla loro integrazione in una strategia complessiva che possa amplificarne gli effetti e dalla attenta verifica dei riferimenti ecosistemici, pianificatori e gestionali forniti dalla *Check list*.

Ai fini della tutela della componente Biodiversità, è rilevante l'adozione di criteri in grado di modulare e supportare la progettazione e la valutazione delle compensazioni ambientali, affinché queste risultino:

- **Coerenti a strumenti pianificatori e programmatici regionali**, perché la scala e tipologia di intervento assuma profili di interesse sovralocati e non produca effetti isolati. Utili riferimenti in tal senso sono forniti dal Piano Territoriale Regionale, dagli strumenti di pianificazione e gestione delle aree protette e dei Siti Natura 2000, dalla Rete Ecologica Regionale, dai Piani Territoriali d'Area, dal Programma di Tutela e Uso delle Acque, dai Contratti di Fiume, dalla Programmazione Comunitaria, ecc.
- **Omologhe**, in modo che le misure di Compensazione siano prevalentemente finalizzate al recupero degli stessi valori ecosistemici che subiscono gli impatti dell'opera. Nei casi di progetti compensativi che prevedano reintroduzioni o *restocking* di fauna, la creazione di siepi e filari, la messa a dimora di specie arboree, dovrà essere quindi previsto l'utilizzo di materiale biologico compatibile con le biocenosi esistenti e il ricorso a specie e ceppi autoctoni e pre-esistenti a livello locale.
- **Prossime al sito**, in quanto, dopo l'attuazione delle misure di mitigazione, gli impatti residui sono compensati mediante azioni di recupero della qualità strutturale e funzionale dell'ecosistema in cui si inserisce l'opera, anche mediante la costituzione di nuove

unità ecosistemiche, opportunamente individuate e collocate nel medesimo contesto spazio-funzionale.

Nei casi di impossibile compensazione ambientale dei danni residuali su aree adiacenti a quelle antropizzate dall'opera, saranno previste misure omologhe di riqualificazione in aree il più possibile prossime a quelle dell'intervento, in un contesto ecosistemico affine e privilegiando le soluzioni funzionali alla connessione o riconnessione ecologica.

- **Addizionali**, dato che gli interventi devono essere caratterizzati da una esplicita intenzionalità, definendo accuratamente le condizioni originarie in assenza di misure compensative per innalzare i valori ecologici delle aree interessate, evitando di conteggiare aree già dotate di una propria rilevanza ecologica. Esempio in tal senso, è fornito dalla impossibilità di utilizzare a fini compensativi un bosco già esistente o attività di gestione ordinaria.
- **Attive** nel momento in cui i danni determinati dall'opera risultino effettivi.
- **Permanenti** negli effetti, in considerazione anche dei possibili fattori di degrado, quali le interferenze antropiche, i rischi fitosanitari, gli incendi, che dovranno essere presi in considerazione nella programmazione delle misure di compensazione.
- **Assenti** di effetti collaterali di segno opposto a quelli dei benefici compensativi attesi.
- **Dotate di un piano di gestione**, che garantisca il presidio e la titolarità delle misure compensative, la manutenzione degli interventi realizzati per il mantenimento degli effetti prodotti, nonché la misurabilità, il monitoraggio e la divulgazione delle azioni e dei loro effetti.

9.a Le misure di Compensazione nei siti Natura 2000 nell'ambito della procedura di Valutazione di Incidenza

Con le presenti Linee Guida sono fatti salvi gli aspetti procedurali attivabili ai sensi dell'art. 6, paragrafo 4, della Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, qualora gli esiti della Valutazione di Incidenza evidenziassero effetti negativi sulla integrità di un sito Natura 2000 o nei casi di adozione del principio di precauzione per la gestione di rischi ed effetti negativi sulle risorse naturali.

10. MONITORAGGIO E CONTROLLI

10.a Il Piano di Monitoraggio Ambientale

Il monitoraggio ambientale è parte integrante del processo di VIA e rappresenta lo strumento per valutare lo stato dell'ambiente in relazione agli effetti anche sulla componente Biodiversità nelle fasi di realizzazione e di esercizio dell'opera oggetto di provvedimento, oltre che per verificare lo stato di attuazione delle specifiche prescrizioni individuate in sede istruttoria della proposta progettuale.

Unitamente al Progetto delle opere, il proponente è quindi tenuto alla presentazione del Progetto/Piano di Monitoraggio Ambientale (PMA) nel quale siano definiti i contenuti, le metodologie adottate, le modalità organizzative e le risorse finanziarie previste per l'attuazione dello stesso e in considerazione della tipologia di opera.

Per la coerente elaborazione e attuazione del PMA, utili riferimenti sono forniti dalle "Linee Guida per la predisposizione del Progetto di Monitoraggio Ambientale delle opere soggette a procedure di VIA" (Cap. 6.4 - Rev. 1 del 13 marzo 2015) predisposte da MATTM, Mi-BACT e ISPRA, le quali specificano che "oggetto del monitoraggio è la comunità biologica, rappresentata dalla vegetazione naturale e seminaturale e dalle specie appartenenti alla flora e alla fauna (con particolare riguardo a specie e habitat inseriti nella normativa comunitaria, nazionale e regionale), le interazioni svolte all'interno della comunità e con l'ambiente abiotico, nonché le relative funzioni che si realizzano a livello di ecosistema".

Il monitoraggio è quindi finalizzato a rilevare eventuali modifiche di struttura e composizione delle biocenosi, perseguendo i seguenti obiettivi:

- la valutazione dello stato della Biodiversità in fase *ante operam*, verificandone l'evoluzione in corso d'opera e in fase *post operam*;
- garantire la registrazione di criticità nella fase di corso d'opera, al fine di attuare tempestivamente le necessarie azioni correttive;
- verificare l'efficacia delle misure di mitigazione e compensazione ambientale degli impatti.

Il PMA deve inoltre sviluppare in modo chiaramente distinto le seguenti fasi temporali :

- Monitoraggio *ante operam* (AO), che si conclude prima dell'avvio delle attività potenzialmente interferenti con la componente Biodiversità, configurandosi come la fase più importante dell'intero processo, da pianificare in modo da fornire un riferimento coerente per caratterizzare al meglio tutte le alterazioni delle cenosi eventualmente riscontrabili nelle fasi di realizzazione e di esercizio dell'opera.
- Monitoraggio in corso d'opera (CO), che comprende l'intero periodo di realizzazione, dall'avvio dei cantieri fino al loro completo smantellamento e al ripristino dei rispettivi siti.
- Monitoraggio *post operam* (PO), da avviare quando l'esercizio dell'opera presenta un regime analogo a quello previsto dallo scenario di progetto e destinato anche a valutare gli interventi di mitigazione e compensazione ambientale.

Considerato che le indagini naturalistiche in ambito VIA mirano ad ottenere informazioni prevalentemente quantitative, il piano di monitoraggio dovrà mantenersi stabile nel tempo, al fine di non introdurre elementi di incoerenza nel confronto temporale dei dati. Eventuali dati naturalistici già disponibili potranno essere di supporto per approfondire il quadro conoscitivo del monitoraggio.

Nella pianificazione delle attività di monitoraggio, le scelte da adottare dovranno prevedere:

- la corretta individuazione degli impatti da rilevare, come evidenziati anche nel corso dei procedimenti istruttori;
- la consultazione di dati e indagini naturalistiche già disponibili, al fine di ampliare il quadro conoscitivo di riferimento;
- la frequenza con cui rilevare gli indicatori individuati, che dovrà consentire la prevalente acquisizione di informazioni quantitative;
- il numero e il posizionamento delle stazioni di rilevamento degli indicatori;
- la stabilità dei rilevamenti e del disegno campionario per tutta la durata del PMA, al fine di rendere coerente il confronto dei dati anche in termini temporali.

Con specifico riferimento all'ambito territoriale interessato dalla proposta progettuale ed alla sua tipologia, gli indicatori da individuare per supportare la predisposizione del PMA dovranno comprendere:

- caratteristiche e componenti vegetazionali e floristiche in grado di rappresentare l'integrità del patrimonio vegetazionale e floristico, prevedendo la raccolta di informazioni fitosanitarie, oltre che relative allo stato delle popolazioni e allo stato degli habitat (es. *frequenza specie ruderali/sinantropiche/esotiche; conservazione ed estensione di habitat, rapporto specie alloctone/autoctone,*

Serie Ordinaria n. 38 - Martedì 20 settembre 2016

ecc.);

- componenti faunistiche di rilevanza locale, con parametri di monitoraggio relativi allo stato degli individui (*es. condizioni sanitarie, tasso di mortalità/alterazioni comportamentali/migrazione, ecc.*) e allo stato delle popolazioni (*es. modifiche di consistenza e struttura dei popolamenti, abbandono/variazione dei siti di alimentazione/riproduzione/rifugio, presenza di specie alloctone, ecc.*);
- specie animali e vegetali di interesse comunitario di cui agli allegati 2, 4 e 5 della Direttiva 92/43/CEE (*Direttiva Habitat*) e specie di avifauna di cui all'allegato 1 della Direttiva 2009/147/CE (*Direttiva Uccelli*);
- specie protette ai sensi della l.r. 31 marzo 2008, n. 10, specie incluse in Liste Rosse, specie endemiche, relitte e specie focali.

Per ogni indicatore il PMA dovrà definire le modalità di indagine e di analisi dei dati raccolti nel rispetto della fenologia di specie, privilegiando l'intensità e la frequenza di rilevamento di pochi indicatori, adeguatamente rappresentati nelle stazioni di monitoraggio e individuati in coerenza degli esiti di cui al paragrafo 5 (*Caratterizzazione del contesto ambientale*) e dei riscontri alla relativa *Check list* (App. 1).

Le stazioni di rilevamento sono diversamente localizzate in considerazione della tipologia di opera; degli impatti individuati e derivanti anche da pressioni ambientali estranee alla proposta progettuale; della possibile presenza di aree sensibili (*es. Siti Natura 2000, zone umide, aree protette*); delle eventuali mitigazioni e compensazioni ambientali previste.

Le stazioni dovranno comunque rappresentare le seguenti tipologie funzionali:

- Stazioni di controllo, destinate al controllo sperimentale ed alla esecuzione dei rilevamenti relativi alle fasi AO, CO e PO, sono localizzate a distanza sufficiente dall'opera e dai cantieri perché le componenti naturalistiche non risentano di alcuna interferenza.
- Stazioni per la valutazione delle fasi AO e CO, situate ad una distanza dai cantieri dell'opera tale da consentire la individuazione di eventuali impatti dei lavori in corso.
- Stazioni per la valutazione della fase *post operam*, nelle quali sono effettuati i rilievi relativi alle fasi AO e PO, con localizzazione dall'opera tale da rilevare i soli effetti potenziali determinati dall'esercizio della stessa.
- Stazioni per il monitoraggio delle opere di mitigazione e compensazione ambientale, destinate alla deframmentazione e ai rilevamenti delle fasi AO e PO, diversamente posizionate in funzione delle realizzazioni (*es. ecodotti, passaggi per ittiofauna, ecc.*) al fine di verificarne l'utilizzo.

Il PMA deve inoltre prevedere le modalità di trasmissione delle informazioni da restituire all'Autorità competente per la VIA (*georeferenziazione delle stazioni, nomenclatura scientifica di riferimento, periodicità e formato dei dati e dei rapporti*), oltre alle azioni attivabili qualora l'intensità degli impatti negativi risulti significativa.

10.b Monitoraggio delle mitigazioni e delle compensazioni ambientali

L'Autorità competente in materia di VIA valuta la congruenza del piano di monitoraggio delle misure di mitigazione adottate nella proposta progettuale e delle eventuali compensazioni ambientali degli impatti.

Queste ultime dovranno essere previste e articolate nell'ambito dello specifico Piano di gestione di cui al paragrafo 9.

Per la componente Biodiversità, tali attività di monitoraggio dovranno avere una durata che consenta di evidenziare il consolidamento degli interventi e la loro efficacia, da documentare con rapporti periodici predisposti dal Proponente, anche utilizzando indicatori concordati con l'Autorità competente in relazione alla tipologia di opera o di intervento realizzato.

10.c Controlli

Ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera a) della l.r. 2 febbraio 2010, n. 5, la decisione finale sulla compatibilità ambientale o sulla verifica di assoggettabilità a VIA contiene le indicazioni relative alle azioni che il Proponente dovrà svolgere per monitorare la coerenza tra scenari previsti in sede di studio e quelli riscontrati a progetto realizzato, oltre alle prescrizioni da recepire nei successivi provvedimenti autorizzativi del progetto da ottemperare da parte del Proponente.

Pertanto, anche le prescrizioni inerenti la componente Biodiversità saranno oggetto di apposite azioni di controllo di cui all'art. 11 del Regolamento Regionale 21 novembre 2011, n. 5.

Serie Ordinaria n. 38 - Martedì 20 settembre 2016

Sezione 2

a) **La progettualità è localizzata, anche parzialmente, nel perimetro di un Sito Natura 2000?**

(Visualizzatore geografico in www.sibio.servizirl.it o Viewer geografico <http://www.cartografia.regione.lombardia.it/geoportale>)

SI'

NO

Se SI', quale è il Sito? (codice identificativo e denominazione)

- Sito di Importanza Comunitaria (SIC):

- Zona di Protezione Speciale (ZPS):

- Zona Speciale di Conservazione (ZSC):

Se NO, indicare la distanza minima del sito di intervento/progetto dal più vicino Sito Natura 2000:

b) **Quale è l'Ente Gestore del Sito Natura 2000? (denominazione e indirizzo)**

c) **Il Sito Natura 2000 è dotato di Piano di Gestione adottato o approvato dall'Ente Gestore e/o di misure di conservazione approvate dalla Giunta regionale?**

(www.natura2000.servizirl.it)

SI'

NO

Nel caso del Piano di Gestione indicare la data di adozione/approvazione:

Sezione 3

a) **Quali sono gli habitat naturali di interesse comunitario interessati dalla proposta progettuale? (codice identificativo e denominazione come da allegato 1 alla Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche)**

1..... 2.....
3.....

b) **Quali sono le specie animali e vegetali su cui impatta la proposta progettuale, di cui agli allegati 2, 4 e 5 della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche?**

1..... 2.....
3..... 4.....
5..... 6.....

c) **Quali sono le specie di avifauna su cui impatta la proposta progettuale, di cui all'allegato 1 della Direttiva 2009/147/CE concernente la conservazione degli uccelli selvatici?**

1..... 2..... 3.....

Serie Ordinaria n. 38 - Martedì 20 settembre 2016

Sezione 4

a) *La proposta progettuale e l'ambito di progetto interessano la Rete Ecologica Regionale (RER) di cui alla deliberazione di Giunta regionale VIII/10962 del 30.12.2009 (Rete Ecologica Regionale: approvazione degli elaborati finali, comprensivi del Settore Alpi e Prealpi)?*

SI'

NO

Se SI', specificare il codice e il nome del settore RER:

Indicare gli Elementi primari del settore RER:

Indicare gli Elementi di secondo livello del settore RER:

b) *L'area di intervento ricade all'interno di Aree prioritarie per la biodiversità? (<http://www.geoportale.regione.lombardia.it>)*

SI'

NO

Se SI', specificare il codice e la denominazione indicandone le peculiarità naturalistiche:

.....
.....
.....
.....

Serie Ordinaria n. 38 - Martedì 20 settembre 2016

Sezione 6

Con riferimento alla pianificazione faunistico-venatoria, la progettualità ricade, anche parzialmente, in una delle seguenti aree di cui all'art. 14 della legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria):

- Oasi di protezione*
- Zone di ripopolamento e cattura*
- Centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale*
- Aziende faunistico-venatorie e/o Aziende agri-turistico-venatorie*
- Centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale*
- Zone per addestramento, allenamento e gare di cani*
- Ambiti territoriali di caccia o Comprensori alpini di caccia*

Sezione 7

Con riferimento agli allegati A1, B1 e C1 alla deliberazione di Giunta regionale n. VIII/7736 del 24 luglio 2008, relativa agli elenchi di cui all'art. 1, comma 3, della legge regionale 31 marzo 2008, n. 10 (Disposizioni per la tutela e la conservazione della piccola fauna, della flora e della vegetazione spontanea), come modificata dalla deliberazione n. VIII/11102 del 27 gennaio 2010, indicare se la progettualità ricade, anche parzialmente, in aree della seguente tipologia:

Aree con presenza di comunità e specie della Lombardia da proteggere

SI' NO

Se SI', indicare quali (all. A1):

1. 2.

Aree con presenza di specie di Anfibi e di Rettili da proteggere in modo rigoroso

SI' NO

Se SI', indicare quali (all. B1) fra quelle in elenco non incluse in allegati alla Direttiva 92/43/CEE:

- Tritone alpestre (*Mesotriton alpestris*)
- Tritone punteggiato (*Lissotriton vulgaris*)
- Rana temporaria (*Rana temporaria*)
- Lucertola vivipara (*Zootoca vivipara*)
- Luscengola comune (*Chalcides chalcides*)
- Colubro di Riccioli (*Coronella girondica*)
- Natrice viperina (*Natrix maura*)
- Marasso (*Vipera berus*)

Aree di crescita di specie di flora spontanea protette in modo rigoroso

SI' NO

Se SI', indicare quali (all. C1)

1..... 2..... 3.....
 4..... 5..... 6.....
 7..... 8..... 9.....

Serie Ordinaria n. 38 - Martedì 20 settembre 2016

Sezione 8

L'ambito di progetto è/è stato interessato da una o più Valutazione Ambientale Strategica (VAS) o verifica di assoggettabilità a VAS?

(<http://www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas/jsp/home.jsf>)

SI'

NO

Se SI', specificare:

- **Il/i piano/i o programma/i oggetto della Valutazione ambientale:** (indicare estremi di approvazione)
- **se il parere motivato VAS presenta osservazioni e/o condizioni riconducibili alla componente Biodiversità dell'ambito territoriale considerato:**
- **se l'ambito territoriale di riferimento della progettualità è compreso in azioni di monitoraggio previste dalla VAS:**

Il sito di progetto è stato caratterizzato da studi/interventi per progetti a loro volta soggetti a Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) o a Verifica di assoggettabilità?

(<http://www.cartografia.regione.lombardia.it/silvia/jsp/procedure/archivioGenerale.jsf>).

SI'

NO

Se SI', indicare la denominazione del progetto e gli eventuali piani di monitoraggio ambientale previsti:

Progetto:

Piani di monitoraggio ambientale:

.....

.....

Sezione 9

La progettualità insiste su corpi idrici individuati e monitorati dal Piano di Gestione del Distretto idrografico del Fiume Po (2015)? (Reticolo idrografico regionale unificato in <http://www.geoportale.regione.lombardia.it>)

SI'

NO

Se SI':

- **indicare il codice identificativo e la denominazione:**
- **specificare lo Stato Ecologico e quello previsto al 2021 o 2027:**
Attuale (Elevato, Buono, Sufficiente, Scarso, Cattivo): **Obiettivo previsto:**
al
- **indicare, se lo stato attuale è inferiore a Buono, i fattori che ne motivano l'attribuzione di classe come specificati dal Piano di Gestione del Distretto idrografico del Fiume Po (2015) e dal Programma di Tutela e Uso delle Acque :**
.....
.....
- **specificare lo Stato Chimico e quello previsto al 2021 o 2027:**
Attuale (Buono, Non Buono):
Obiettivo previsto Buono al:
- **elencare, se lo stato attuale è Non Buono, le sostanze che risultano superiori ai limiti di legge e indicate nel Piano di Gestione del Distretto idrografico del Fiume Po (2015) e nel Programma di Tutela e Uso delle Acque :**
.....
.....
- **indicare se nel corpo idrico è localizzato un Sito di Riferimento della rete di monitoraggio della qualità delle acque :**
.....
.....